

DOMANDA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTECIPANTI

PERSONE FISICHE O PROFESSIONISTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL SOTTOSCRITTO :

Nome _____ Cognome _____

C.F. _____ residente a: Indirizzo _____

n° _____ Località _____ Prov. _____ CAP _____

Nato a _____ il _____

Doc. id. n° _____ tipo _____ rilasciato da _____

il _____ E-mail _____

tel. _____ fax. _____

IN QUALITÀ DI

PERSONA FISICA

PROFESSIONISTA

Con sede legale a _____ Via _____ n. _____

Cod. fiscale _____

Partita IVA: _____

Richiede l'adesione, in qualità di Partecipante e si dichiara disposto con riferimento all'anno 2017 a:

- versare la quota in denaro di partecipazione annuale (minimo 2.000,00 euro)
- Apportare beni in natura del valore minimo 2.000,00 euro attestati da idonea documentazione ;
- Apportare attività professionale (minimo 2.000,00 euro)

L'importo va versato sul c/c intestato a :

Fondazione di Partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale – ISI

Iscritta la n. 1009 del Registro delle persone giuridiche private

Via Benedetto Croce, 62 – 56125 Pisa - P.IVA: 02247870500 C.F.: 93087550500

IBAN: IT 07 N 08562 14002 000012045464

L'adesione ufficiale ha inizio il giorno successivo all'ammissione deliberata dal Consiglio di Fondazione della domanda di partecipazione ed è a tempo indeterminato salvo recesso o salvo il caso si verifichi una delle fattispecie di cui all'art. 14 dello Statuto

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di

DICHIARA

di possedere un'indiscussa probità ed onorabilità secondo i seguenti requisiti:

- 1- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod.civ.;
- 2- non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 3- non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

ALLEGA

- 1) una presentazione del soggetto ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal richiedente e delle finalità condivise con la Fondazione;
- 2) in caso di conferimenti diversi dai contributi in denaro, il valore del conferimento dovrà essere attestato da idonea documentazione comprovante che il Consiglio valuterà anche ai fini dell'attribuzione dei punti voto in assemblea;

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

(luogo e data)

Il/la dichiarante _____
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all'ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Estratti dallo Statuto:

Art. 3 — Scopi

La Fondazione persegue finalità generali di pubblica utilità per il sostegno della competitività delle imprese nei processi di innovazione, di crescita imprenditoriale e del capitale umano, anche ricercando sinergie con le Università, i centri di ricerca, i poli tecnologici e i laboratori di innovazione.

La Fondazione promuove processi di innovazione formali e informali, la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, sostiene lo sviluppo di progetti fortemente innovativi nelle imprese esistenti.

La Fondazione promuove e gestisce strumenti di finanza innovativa a sostegno dei processi di innovazione e dello start up dimicro, piccole e medie imprese (MPMI) ad alto potenziale di crescita.

La Fondazione persegue gli scopi sopra elencati in ambito regionale.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore o da altri partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore o da altri partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di gestione;
- b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- e) i contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi espressamente vincolati a finalità o progetti, potranno essere costituiti "fondi speciali" gestiti da appositi Comitati specifici di progetto secondo le norme di cui all'art. 25, con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi della Fondazione.

Art. 11 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Fondazione con apposito Regolamento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli Enti, anche esteri, in genere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione (anche, se ritenuto opportuno, riguardo alla misura minima di contribuzione), o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, il tutto anche destinato a specifici scopi o impieghi come indicato al precedente articolo 8), ovvero con un'attività, anche professionale.

Oltre quanto previsto nel presente Statuto, il Consiglio può determinare con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, anche in relazione alla destinazione operata dai Partecipanti del proprio contributo a specifici progetti da gestire tramite "fondi speciali";

I criteri per determinare la durata della qualifica di Partecipante sono stabiliti dal Regolamento previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

Art. 13 - Recesso

E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Il recesso produce effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza assoluta dei componenti l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

- apertura di procedure di liquidazione.

I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano, con esclusione dei "fondi speciali" come definiti nel presente Statuto, sono per intero devoluti al soggetto Fondatore Promotore

I "fondi speciali", verranno devoluti su decisione dei Liquidatori, sentito il Comitato scientifico ai conferenti ovvero ad altri enti aventi fine compatibile con il relativo onere di destinazione.

Estratti dal Regolamento Partecipanti :

Art. 1 – Criteri di ammissibilità dei Partecipanti

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto possono ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli Enti anche esteri che condividano le finalità della Fondazione e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, il tutto anche destinato a specifici scopi o impieghi, o con un'attività professionale.

I richiedenti devono possedere un'indiscussa probità ed onorabilità secondo i seguenti requisiti:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod.civ.;

siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre non saranno ammessi Partecipanti ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

I requisiti vengono valutati al momento della presentazione della domanda di ammissione.

I Partecipanti devono portare a conoscenza del Presidente della Fondazione tutti i fatti rilevanti ai fini della permanenza dei predetti requisiti. Il Consiglio di Fondazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i provvedimenti più idonei a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

La perdita del requisito di onorabilità delle persone fisiche costituisce motivo di esclusione.

Nel caso delle persone giuridiche il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda dal legale rappresentante e da tutti gli amministratori. La perdita del requisito di onorabilità degli amministratori e del presidente, potrà, se non sanata tempestivamente, costituire motivo di esclusione.

Nel caso di società il requisito si estende ai soci che detengano quote superiori al 20%.

Non sono ammessi a partecipare partiti politici, né organizzazioni con finalità di propaganda politica.

La qualità di Partecipante non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto.

L'attività di partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti non è compensata in alcun modo.

La qualifica di Partecipante è a tempo indeterminato salvo recesso o salvo il caso si verifichi una delle fattispecie di cui all'art. 14 dello Statuto.

Art. 3 - Procedura di ammissione

Coloro che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto debbono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve almeno contenere:

- a) Dati identificativi del soggetto richiedente:
 - o persona Fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
 - o persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, associazione, ente pubblico, ecc.), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante;
 - o una presentazione del soggetto ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal richiedente e delle finalità condivise con la Fondazione.
 - o tipologia e valore del conferimento; in caso di conferimenti diversi dai contributi in denaro il valore del conferimento dovrà essere attestato da idonea documentazione comprovante che il Consiglio valuterà anche ai fini dell'attribuzione dei punti voto in assemblea.

Il Presidente sottoporrà la richiesta al Consiglio di Fondazione nella prima riunione utile; il Consiglio verificata l'assenza di motivi ostativi, dichiara l'ammissione del partecipante.

Il Consiglio può disporre il diniego all'ammissione, oltre a ai casi in cui ravvisi l'assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2, qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il partecipante, per natura, stato, funzioni o attività, non risulti coerente o sinergico con le finalità strategiche della Fondazione.

La qualifica di Partecipante è valida dal momento dell'accettazione della domanda.

Art. 4 -Partecipanti a Fondi Speciali

I Partecipanti che intendano costituire Fondi speciali previsti dall'art. 8 dello Statuto dovranno:

- aver assunto la qualifica di Partecipante a seguito del versamento del contributo a fondo di gestione o dotazione ai sensi dell'art. 1;
- costituire il fondo speciale mediante contributi nelle forme ammesse dallo statuto ai sensi degli art. 8 e 11 dello statuto definendone scopi

Art. 5 - Prerogative dei Partecipanti della Fondazione

La qualifica di Partecipante indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, in considerazione della volontà della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, dà diritto alla partecipazione all'assemblea dei Partecipanti e dà diritto ad almeno un voto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO -

DECRETO LEGISLATIVO 30/6/03, N.196.

I dati personali e aziendali che vengono raccolti e che in futuro saranno oggetto di trattamento e aggiornamento.

Finalità del trattamento

L'archivio è finalizzato principalmente al perseguimento degli obiettivi statuari, alla determinazione della quota di partecipazione, alla gestione amministrativa della fondazione e alla diffusione di riviste, bollettini e circolari.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è automatizzato e sono effettuate tutte le operazioni indicate dalla lettera a), del primo comma articolo 4 del Decreto legislativo n.

196/2003. In particolare, l'archivio è organizzato in modo tale da consentire la suddivisione dei dati.

Conseguenze di un eventuale rifiuto

L'eventuale rifiuto di fornire i dati in parola comporta la cessazione della qualità di partecipante.

Ambito di diffusione dei dati

I dati contenuti nell'archivio possono essere comunicati, per il perseguimento degli scopi statuari, ad altre categorie di soggetti, pubblici e privati, come ad esempio le società di servizi collegate e i soggetti che curano le pubblicazioni della Fondazione, o, per fini statistici, al Ministero dell'Istruzione e altri enti pubblici e privati, anche all'estero. I dati relativi ai Partecipanti sono anche inseriti nel sito Internet della Fondazione.

I diritti dell'interessato al trattamento

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione o la cancellazione (art. 7 D.lgs n. 196/03).

Nome e domicilio del titolare e del responsabile

Il titolare del trattamento dei dati in parola è la ISI Fondazione di Partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale. Il responsabile designato, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo n. 196/2003 è Paolo Pieraccioni/MARZIA GUARDATI elettivamente domiciliato, ai fini della legge presso la ISI, Pisa.

CONSENSO: In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Firma per consenso  _____

Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto e della civile convivenza, dichiara altresì di non avere pendenze penali, di avere il pieno godimento dei diritti civili.

Firma del richiedente  _____